

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE CONCERNENTI LE PERSONE GIUDIRICHE PRIVATE.

* * * * *

CAPO I FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 Funzioni della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, esercita le funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza della regione dall'art. 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Basilicata.
2. Le funzioni amministrative di cui comma 1 sono esercitate dall'ufficio competente in materia di persone giuridiche private come individuato dagli atti di organizzazione della Giunta Regionale.

Articolo 2 Competenze della Regione

1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 1 concernono:
 - a) il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del c.c. ;
 - d) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del c.c.;
 - e) l'accertamento e la comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del c.c.;
 - f) la trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'art. 28 del c.c.;
 - g) la devoluzione dei beni della persona giuridica che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del c.c.;

- h) l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall'art. 35 del c.c. e dall'art. 8 comma 2 del D.P.R. 361/2000, agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedano le iscrizioni prescritte nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - i) la devoluzione dei fondi residui dei comitati nelle ipotesi previste dall'art 42 del c.c.;
 - l) la tenuta del registro di cui all' art. 8 del presente regolamento.
2. I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono assunti in forma di determinazione dirigenziale; con gli stessi sono disposte le prescritte iscrizioni e cancellazioni dal registro di cui all'art. 8.

Articolo 3

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto su istanza di parte previo accertamento:
 - a) della sussistenza delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;
 - b) della possibilità e liceità dello scopo;
 - c) della adeguatezza del patrimonio rispetto alla realizzazione dello scopo.
2. Il riconoscimento della personalità è disposto d'ufficio per le sole fondazioni istituite per testamento nell'ipotesi di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
3. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento il patrimonio delle associazioni e delle altre istituzioni private non deve essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila).
4. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento il patrimonio delle fondazioni non deve essere inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
5. All'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica devono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l'istanza di riconoscimento;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, degli ultimi tre anni muniti degli estremi di approvazione;
 - d) una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario;
 - e) una perizia giurata che attesti l'esistenza ed il valore del patrimonio immobiliare dell'ente;
 - f) una dichiarazione bancaria che attesti il patrimonio in danaro e/o titoli dell'ente;

- g) una relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
 - h) un elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l'indicazione dei poteri di rappresentanza e l'indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;
 - i) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione e i mezzi per provvedervi.
6. Il riconoscimento è determinato dalla iscrizione nel registro delle persone giuridiche previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 4

Riconoscimento delle ex IPAB

1. Ove l'istanza di riconoscimento della personalità sia avanzata dal rappresentante di una associazione o di una fondazione derivante dalla trasformazione di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non abbia i caratteri di azienda pubblica, l'ufficio competente provvede ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, previo accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione ex D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 e successive modificazioni.

Articolo 5

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. L'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto è disposta, su istanza della parte interessata, previo accertamento:
- a) della validità della deliberazione di modifica, in base a quanto previsto dall'art. 21 del c.c.;
 - b) della permanenza delle condizioni indicate all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. L'istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto deve indicare gli estremi dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 8 del presente regolamento e deve essere presentata entro 30 giorni dalla deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.
3. All'istanza deve essere allegata duplice copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto.

Articolo 6

“Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. Le fondazioni iscritte nel registro previsto dall'art. 8 del presente regolamento sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza della Regione, secondo quanto disposto dall'art 25 del c.c.
2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente, entro il 30 giugno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata oltre ad un aggiornamento dello stato patrimoniale.
3. Le fondazioni hanno l'obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla richiesta, ogni altra notizia e documentazione che risulti necessaria ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.
4. La mancata comunicazione delle notizie e dei documenti indicati nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Lo scioglimento ed il commissariamento della fondazione sono disposti, previa intimazione agli amministratori, quando è inutilmente decorso il termine di 30 giorni, concesso per consentire la rimozione dei comportamenti e dei relativi effetti non conformi allo statuto ed allo scopo della fondazione.

Articolo 7

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Gli amministratori ed i liquidatori delle persone giuridiche sono tenuti a richiedere, entro 30 giorni, le prescritte iscrizioni nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli amministratori ed i liquidatori che non richiedono le iscrizioni nei termini e secondo le modalità prescritte dal presente regolamento sono puniti con l'ammenda da € 10,33 ad € 516,46 .

CAPO II

REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Articolo 8

Registro delle persone giuridiche

1. Il registro regionale delle persone giuridiche, istituito con delibera della Giunta Regionale n. 836 del 23 aprile 2001, è redatto su supporto cartaceo ed informatico.

2. Il registro cartaceo, prima di essere utilizzato, deve essere numerato e vidimato dal dirigente dell'ufficio competente, o da un suo delegato, il quale riporta nell'ultima pagina il numero di fogli di cui esso è composto.
3. Nel registro non sono ammesse cancellazioni, alterazioni ed abrasioni. Per le variazioni da apportare in dipendenza di errori od omissioni si provvede con chiamata in calce convalidata dal dirigente e si interlinea la precedente stesura in modo da assicurarne la leggibilità.
4. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta.
5. L'ufficio competente deve rilasciare gli estratti ed i certificati richiesti.
6. Il registro informatico dovrà essere realizzato secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9

Parte generale del registro

1. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
2. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dalla indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e dal volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
3. Alla fine della parte generale è predisposta una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.

Articolo 10

Parte analitica del registro

1. Nella parte analitica è riservato un intero foglio costituito da due pagine contrapposte per ogni persona giuridica.
2. Nel foglio riservato a ciascuna persona giuridica sono iscritte:
 - a) la data dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione;
 - c) lo scopo;
 - d) il patrimonio;
 - e) la durata, qualora sia stata determinata;
 - f) la sede della persona giuridica;
 - g) il cognome, il nome ed il codice fiscale degli amministratori con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

3. Nel foglio riservato a ciascuna persona giuridica sono successivamente iscritte:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) il trasferimento di sede;
- c) l'istituzione di sedi secondarie;
- d) la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- e) le deliberazioni di scioglimento;
- f) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- g) il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. Quando il foglio riservato a una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo, la continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

4.

Articolo 11

Sezioni speciali del registro

1. In ciascuna parte del registro è riservata una sezione speciale alle persone giuridiche i cui atti sono stati trasmessi alla Regione Basilicata dai competenti Tribunali ai sensi dell'art 10 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

CAPO III

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 12

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza, volta all'ottenimento dei provvedimenti e delle iscrizioni previste dal presente regolamento, è formulata come da modulistica allegata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
2. L'istanza è indirizzata all'ufficio competente, mediante deposito informatico o cartaceo oppure con raccomandata A/R; il deposito è attestato da apposita ricevuta.

Articolo 13

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell'ufficio competente nomina il responsabile per ogni singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, esegue i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed ogni altro adempimento relativo al procedimento.
3. In mancanza di nomina espressa, il dirigente dell'ufficio assume il ruolo di responsabile del procedimento.

Articolo 14

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, all'ente nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subire un pregiudizio in conseguenza del medesimo provvedimento.

Articolo 15

Conclusione e durata del procedimento

1. I procedimenti previsti dal presente decreto devono concludersi entro 90 giorni dal loro inizio, con l'adozione di un provvedimento espresso motivato.
2. Se l'ufficio competente non comunica all'interessato, nei termini di cui al comma 1, il provvedimento di diniego, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 16

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il dirigente dell'ufficio comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Ove l'istante presenti nuove osservazioni, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. I termini previsti dall'art. 15, comma 1 del presente regolamento si intendono sospesi dalla comunicazione dei motivi ostativi fino al deposito delle nuove osservazioni o alla scadenza del termine previsto dal comma 2 del presente articolo.

5. Nella comunicazione dei motivi ostativi è fatta espressa menzione della sospensione e della sua durata.

Articolo 17

Richiesta d'integrazione documentale

1. L'ufficio competente, ove accerti la insufficienza della documentazione allegata all'istanza, invia all'istante una richiesta d'integrazione documentale.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare nuovi documenti e memorie integrative.
3. I termini previsti dall'art. 15, comma 1 del presente regolamento si intendono sospesi dalla richiesta di integrazione documentale fino al deposito dei documenti richiesti o alla scadenza del termine previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Nella richiesta di integrazione documentale è fatta espressa menzione della sospensione e della sua durata.

Articolo 18

Acquisizioni pareri

1. Ove l'ufficio competente intenda acquisire pareri ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, i termini previsti dall'art. 15, comma 1 si intendono sospesi per un termine massimo di trenta giorni.
2. La richiesta di parere è comunicata all'interessato con espressa menzione della sospensione e della sua durata.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le persone giuridiche, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dalle norme del codice civile, del D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361, del D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
Maria Antezza